

Tipologia: **FISCO**



Protocollo: **2015913**

Data: **05.12.2013**

Oggetto: **Comunicazione di bene ai soci e dei finanziamenti**

COMUNICAZIONE DEI BENI AI SOCI E DEI FINANZIAMENTI

Gentile Associato,

L'Agenzia delle Entrate ha rilasciato nella giornata del 27 novembre u.s. il modello e le istruzioni per l'effettuazione della comunicazione denominata **"BENI CONCESSI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI E FINANZIAMENTI, CAPITALIZZAZIONI E APPORTI EFFETTUATI DAI SOCI O FAMILIARI DELL'IMPRENDITORE NEI CONFRONTI DELL'IMPRESA"**.

La comunicazione, introdotta dal D.L. 138/2011, ha subito numerose proroghe, fino alla conferma della scadenza per l'invio del modello relativo al periodo 2012, che è prevista per il **prossimo 12 dicembre**.


Come noto, a partire dal 2012, gli imprenditori, individuali e collettivi, devono comunicare i dati anagrafici dei soci o dei familiari che hanno ricevuto in godimento i beni dell'impresa (art. 2, comma 36-*sexiesdecies* del D.L. n. 138/2011). La comunicazione, che chiameremo per semplicità **comunicazione dei beni in godimento ai soci**, può essere effettuata in alternativa anche dai soci o familiari dell'imprenditore.

Il **provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 2013/94902 del 2.08.2013** ha approvato il modello contenente i dati che devono essere trasmessi, rivedendo in un'ottica di semplificazione quanto inizialmente disposto con provvedimento del 16.11.2011.

Inoltre, l'articolo 2, comma 36-*septiesdecies*, del D.L. n. 138/2011 prevede che si tenga conto, ai fini della ricostruzione sintetica del reddito, di qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione effettuata nei confronti della società. Pertanto, con il **provvedimento 2.08.2013, n. 2013/94904**, è richiesta la **comunicazione dei finanziamenti soci** e delle capitalizzazioni di importo complessivamente superiore a € 3.600,00 annui nei confronti della società. L'obbligo riguarda finanziamenti e capitalizzazioni effettuate a decorrere dal 2012 e non quelle già in essere in precedenza.

In allegato ai due provvedimenti sopra citati c'è **un unico modello di comunicazione**, pertanto uno solo è il modulo per comunicare sia l'utilizzo dei beni che la concessione di finanziamenti o la capitalizzazione dell'impresa.

Sinteticamente si delinea la seguente situazione complessiva:



Nel proseguo verranno analizzati in dettaglio i nuovi modelli di comunicazione oggetto della presente circolare.

Motivazioni

I provvedimenti attuativi precisano che l'intervento normativo, ha la finalità di riportare l'intestazione dei beni all'effettivo utilizzatore, scoraggiando l'occultamento anche attraverso lo schermo societario, di beni che di fatto vengono posti nella disponibilità dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente, o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente o dei familiari dell'imprenditore, che ne traggono immediata utilità.

Si precisa inoltre che le norme in commento sono volte a rafforzare il recupero di base imponibile tramite l'accertamento sintetico del reddito.

Considerato poi che il comma 36-*septiesdecies* dell'art. 2

del D.L. n. 138/2011, prevede che l'Agenzia delle Entrate proceda al controllo sistematico della posizione delle persone fisiche che utilizzano i beni concessi in godimento e che effettuano finanziamenti o capitalizzazioni, anche ai fini della ricostruzione sintetica del reddito nei confronti dei predetti soggetti, vengono richiesti anche i dati **dei versamenti a favore della società**.

Soggetti obbligati e esclusi

Obbligati all'invio della comunicazione sono i soggetti che esercitano **attività di impresa**, sia in **forma individuale** che **societaria**. Non sono quindi coinvolte solamente le società ma anche, ricorrendone i presupposti, le imprese individuali.

Il provvedimento 94902 del 2/08/13 precisa che l'obbligo di comunicazione sussiste per i seguenti soggetti, purché residenti:

1. imprenditore individuale;
2. società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
3. società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
4. società cooperative;
5. stabili organizzazioni di società non residenti;
6. enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

Sono **escluse** dall'obbligo di comunicazione le "società semplici".

Limitatamente ai beni ricevuti, la comunicazione può essere inviata, in alternativa, dall'impresa concedente, dal socio o dal familiare dell'imprenditore.

Il provvedimento n. 94904 del 2/08/13 **non contiene** infatti la previsione di comunicazione da parte del socio o familiare, dei dati relativi ai finanziamenti o alle capitalizzazioni.

Concetto di familiare

L'art. 5 comma 5 del TUIR definisce familiare: - il coniuge; - i parenti entro il 3° grado; - gli affini entro il 2° grado.

In pratica sono familiari, marito e moglie, figli, fratelli, nonni, nipoti (figli di figli), suoceri, genero e nuora, fratelli del coniuge, bisnonni, zii e nipoti (figli di fratelli).

La norma non parla di familiari conviventi per cui l'obbligo risulta più allargato.

Oggetto della comunicazione

• COMUNICAZIONE DEI BENI

A decorrere dall'anno 2012, devono essere comunicati i dati anagrafici dei soci - comprese le persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell'impresa concedente - o dei familiari dell'imprenditore che hanno ricevuto in godimento beni dell'impresa.

La comunicazione deve essere effettuata per ogni bene concesso in godimento nel periodo d'imposta, ma solamente se sussiste una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento.

In pratica c'è comunicazione se l'utilizzatore è chiamato a inserire nel suo modello 730 o in Unico un "Reddito diverso" ex art. 67 del TUIR, pari alla differenza fra quanto pagato e il valore di mercato.

L'obbligo di comunicazione sussiste, per i beni per i quali il godimento permane nel periodo d'imposta, anche se l'utilizzo è iniziato in esercizi precedenti.

La comunicazione deve essere effettuata anche per i beni concessi in godimento dall'impresa ai soci, o familiari di questi ultimi, o ai soci o familiari di altra società appartenente al medesimo gruppo.

La circolare 24/2012 precisa che: *"attesa la necessità di evitare l'aggiramento della norma, si ritiene che debbano essere considerati destinatari della disposizione in esame anche i soci o i loro familiari che ricevono in godimento beni da società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile a quella partecipata dai medesimi soci"*.

L'obbligo della comunicazione riguarda le seguenti categorie di beni:

- autovetture con relativo numero di telaio;
- altri veicoli con relativo numero di telaio;
- unità da diporto con relativa lunghezza in metri;
- aeromobili, con relativa potenza in KW;
- Immobili, con precisato, comune, provincia, foglio e particella;
- altri Beni.

Per gli "altri beni", quelli da includere nella categoria "altro", l'obbligo non sussiste se sono di valore **non superiore a tremila euro**, al netto dell'IVA.

Per quanto riguarda i beni oggetto di comunicazione, la circolare 24/2012 punto 2 precisa che *"Si tratta di tutti i beni di cui l'impresa ha conseguito la disponibilità, posseduti in proprietà o in base ad un diritto reale ovvero detenuti in locazione, anche finanziaria, noleggiati o ricevuti in comodato."*

Esclusioni (Beni che non devono essere indicati)

Sono esclusi dalla comunicazione:

- i beni di **valore non superiore ai 3.000,00 euro** (al netto dell'IVA) se rientranti nella categoria degli "altri beni", quali ad esempio i pc portatili, i telefonini, i palmari ecc. mentre le auto, le barche, gli immobili e gli aerei vanno dunque indicati qualsiasi sia il loro valore;
- i beni **utilizzati esclusivamente nell'attività d'impresa**, quindi utilizzati dal socio esclusivamente per l'attività aziendale e non anche personale;
- i beni concessi in godimento agli amministratori (sembrerebbe indipendentemente dalla presenza o meno del fringe benefit);
- i beni concessi in godimento al socio dipendente o lavoratore autonomo, qualora detti beni costituiscano *fringe benefit* assoggettati alla disciplina prevista dagli articoli 51 e 54 del TUIR;
- i beni concessi in godimento all'imprenditore individuale;
- i beni di società e di enti privati di tipo associativo che svolgono attività commerciale, residenti o non residenti, concessi in godimento a enti non commerciali soci, che utilizzano gli stessi beni per fini esclusivamente istituzionali;
- gli alloggi delle società cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa concessi ai propri soci;
- i beni ad uso pubblico per i quali è prevista l'integrale deducibilità dei relativi costi nonostante l'utilizzo privatistico riconosciuto per legge (esempio il taxi).

Valore di mercato

Si segnala che nella comunicazione dovrà essere indicato il valore di mercato attribuibile all'utilizzo dei beni in uso ai soci/familiari.

Nel caso di **utilizzo per una parte dell'anno**, il relativo valore sarà rapportato al periodo di concessione. Non è chiaro se in sede di compilazione si debbano indicare valori già rapportati alla durata o se questi vengano determinati dall'Ufficio grazie alle date di inizio e fine concessione indicate nel campo BG03, un chiarimento è più che opportuno. Le istruzioni tecniche allegate al precedente provvedimento, alle quali consigliamo di attenersi, prevedevano di indicare il corrispettivo relativo alla durata della concessione.

Circa il concetto di valore di mercato, il riferimento come confermato dalla [circolare 24/2012](#) è all'art. 9 del TUIR: si tratta del prezzo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel luogo e nel tempo in cui i beni o servizi sono stati ceduti o prestati, e in mancanza nel tempo e luogo più prossimo.

Determinare questi valori non è sempre facile, per gli immobili si potrebbe far riferimento ai valori degli affitti, determinati dall'Agenzia del Territorio, per gli altri beni si dovrebbe disporre di preventivi riferiti all'utilizzo di beni simili a quelli posseduti e assegnati.

La circolare 24/2012 precisa che per individuare il valore normale del diritto di godimento di un bene dell'impresa dato in uso, occorre far riferimento a criteri oggettivi rappresentati:

- da specifici provvedimenti, per i beni i cui prezzi sono soggetti ad una disciplina legale;
- dal prezzo normalmente praticato dal fornitore o, in mancanza, da quello desunto dai tariffari redatti da organismi istituzionali oppure dalle mercuriali contenenti valori modali determinati da Enti di Ricerca, Società Immobiliari di grandi dimensioni, Istituti Bancari, ecc., sulla base di esperienze di mercato di cui sono in possesso per l'attività che loro stessi svolgono, per i beni forniti in condizioni di libero mercato.

Con particolare riferimento ai beni per i quali non sia possibile utilizzare i suddetti criteri, si ritiene che il valore di mercato da confrontare con il corrispettivo pattuito possa risultare da **apposita perizia** che descriva in maniera esaustiva il bene oggetto del diritto di godimento motivando il valore attribuito al diritto stesso.

Valore normale per gli automezzi

La circolare 36/2012 precisa che nel caso in cui oggetto del godimento sia un autoveicolo, ai fini della determinazione del valore normale, fermo restando quanto già chiarito con la circolare n. 24/2012, si ritiene che per esigenze di semplificazione, il valore normale deve essere determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 4, del TUIR (30% del costo di 15.000 km di percorrenza annua).

Conseguentemente, in tale circostanza per determinare il reddito diverso da assoggettare a tassazione occorre confrontare il valore normale del diritto di godimento del bene facendo riferimento all'articolo 51, comma 4, del TUIR, al netto del corrispettivo eventualmente pagato, con il reddito attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal TUIR. L'eventuale eccedenza del valore normale rispetto al predetto reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Per la determinazione del reddito diverso da assoggettare a tassazione nel caso di utilizzo di autoveicolo, il conteggio sarà il seguente:

- valore normale del diritto di godimento del bene pari al 30% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI;
- dedotti eventuali corrispettivi pagati per l'utilizzo;
- dedotto il reddito attribuito al socio utilizzatore per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione per effetto della percentuale di forfetizzazione prevista dal TUIR.

Reddito per il socio

Attenzione, l'eventuale differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo previsto per la concessione del bene, costituisce, per il socio o familiare, **reddito diverso** (art. 67 TUIR).

La circolare 24 precisa che tale reddito diverso, si considera conseguito alla data di **maturazione** mentre le altre tipologie di reddito previste dall'articolo 67 del TUIR, rilevano in base al principio di cassa.

La presunzione di reddito in capo al socio, non trova applicazione, quando il soggetto utilizzatore sia al contempo dipendente della società o dell'impresa individuale, ovvero, sia lavoratore autonomo, in quanto, in queste ipotesi l'utilizzatore è assoggettato alla disciplina di tassazione prevista dagli articoli 51 (fringe benefit) e 54 (reddito di lavoro autonomi) del TUIR (lascia piuttosto perplessi il richiamo al lavoro autonomo).

Reddito in capo al socio in regime di trasparenza

La circolare 36/2012 precisa che al fine di evitare la doppia imposizione, il reddito diverso da assoggettare a tassazione in capo all'utilizzatore deve essere ridotto del maggior reddito d'impresa imputato allo stesso utilizzatore (nella sua veste di socio tassato per trasparenza) a causa dell'indeducibilità dei costi del bene concesso in godimento che ha generato il reddito diverso.

Il reddito diverso da assoggettare a tassazione va, quindi, determinato confrontando:

- valore normale del diritto di godimento del bene, dedotto il corrispettivo pagato;
- con la quota parte del reddito d'impresa attribuito al socio per trasparenza corrispondente all'ammontare dei costi non ammessi in deduzione.

Solo l'eventuale eccedenza tra detta differenza e la quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Esempio, società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, concede in godimento ad uno dei soci un bene immobile strumentale ad un corrispettivo inferiore al valore normale del diritto di godimento e che l'impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:

- valore normale del diritto di godimento: € 10.000,00;
- corrispettivo pattuito per il godimento: € 5.500,00;
- costi indeducibili relativi al bene: € 2.000,00 (ndr. si suppone che detto valore sia determinato come da circ. 24 punto 4 riproporzionandolo in % tra (valore mercato – corrispettivo)/Valore mercato, in caso contrario l'esempio è sbagliato);
- differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 4.500,00 (10.000,00 – 5.500,00);
- reddito d'impresa da attribuire al socio che detiene il bene in godimento corrispondente ai costi indeducibili: € 2.000,00;
- reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 2.500,00 (4.500,00 – 2.000,00).

Costo indeducibile per la società

In capo all'impresa, se il bene è concesso a un corrispettivo inferiore al valore normale, il costo di quel bene sarà indeducibile nella stessa misura % fra il valore di mercato e il corrispettivo pagato.

Per l'impresa saranno indeducibili non solo i costi sostenuti per l'acquisto dei beni concessi in godimento, ma anche **le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni** quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.

Per determinare la quota di indeducibilità dei costi relativi al bene concesso in godimento, è necessario tener conto della differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo pattuito e tassato in capo alla società.

In pratica i costi indeducibili sono calcolati nella proporzione fra valore di mercato e corrispettivo pattuito per la concessione in godimento.

Esempio:

- Corrispettivo pattuito per la concessione in godimento del bene: € 8.000;
- Valore di mercato del diritto di godimento: € 10.000;
- Costi complessivamente sostenuti nell'anno per il bene concesso in godimento: € 1.000;
- Quota di costo indeducibile è pari a: $1.000 * 2.000 (10.000 - 8000) / 10.000 = 200$

Nella determinazione dei suddetti costi indeducibili è necessario tener conto anche della durata del periodo per il quale il bene stesso è dato in godimento, pertanto, il costo indeducibile calcolato come sopra indicato, dovrà essere **rapportato al periodo di godimento**.

Ammortamenti e plusvalenze

Circa la limitazione alla deducibilità delle **quote di ammortamento** relative ai beni in godimento introdotte con la disciplina in esame, comporta che gli stessi devono considerarsi relativi all'impresa nella corrispondente limitata misura. Pertanto, anche le eventuali **plusvalenze e minusvalenze patrimoniali** derivanti dalla cessione a terzi rilevano ai fini fiscali allo stesso modo.

Si precisa, infine, che nel caso in cui il bene venga concesso in godimento ai soci o loro familiari da una società di persone oppure da una società a responsabilità limitata che abbia optato per il regime di trasparenza fiscale (art. 116 del TUIR), il maggior reddito della società derivante dall'inededucibilità dei costi **andrà imputato esclusivamente ai soci utilizzatori** anche nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato dai loro familiari (Circ. 24/2012 punto 4).

Costi indeducibili riferiti ai beni ad uso promiscuo

Beni a deducibilità parziale

I criteri di ineducibilità appena commentati, non si applicano in tutti i casi in cui siano concessi in godimento beni per i quali il TUIR prevede già una limitazione alla deducibilità. Così, ad esempio, la norma non trova applicazione in relazione alla concessione in godimento degli autoveicoli per i quali è già previsto un regime di deducibilità parziale dall'articolo 164 del TUIR.

Con riferimento ai beni ad uso promiscuo per i quali è prevista una deducibilità parziale in misura forfetizzata, nella circolare 24/E del 2012 è stato precisato che:

1. in capo al concedente trovano applicazione le disposizioni del TUIR che prevedono un regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi;
2. in capo all'utilizzatore si rende applicabile l'articolo 67, comma 1, lettera h-ter) del TUIR (quindi tassazione come reddito diverso della differenza fra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per il godimento di beni dell'impresa) a prescindere dalla circostanza che il bene sia assoggettato al predetto regime di limitazione della deducibilità dei relativi costi.

Al riguardo si evidenzia che poiché per tali **beni a uso promiscuo**, restano applicabili le norme previste dal TUIR, nelle ipotesi in cui scatta l'applicazione del reddito diverso in capo all'utilizzatore, **il maggior reddito, d'impresa derivante dalla ineducibilità** dei costi relativi al bene concesso in godimento, **è imputato a tutti i soci** a prescindere da chi ha l'utilizzo del bene (Circ. 36/2012 punto 2).

Pertanto la circolare 36/2012 precisa che, il soggetto utilizzatore del bene determina il reddito diverso da assoggettare a tassazione confrontando la differenza tra il valore normale del diritto di godimento del bene e il corrispettivo pagato, con il reddito d'impresa imputato all'imprenditore individuale o la quota parte del reddito attribuito al socio per trasparenza. Solo l'eventuale eccedenza tra detta differenza rispetto al predetto reddito o quota parte di reddito sarà assoggettata a tassazione come reddito diverso.

Si supponga ad esempio che una società, alla quale partecipino due soci ciascuno per una quota pari al 50 per cento, detenga **un'autovettura utilizzata gratuitamente** da uno di essi e che l'impresa abbia sostenuto dei costi in relazione a tale bene. Il reddito diverso da assoggettare a tassazione è determinato come segue:

- valore normale del diritto di godimento: € 800,00;
- corrispettivo pattuito per il godimento: € Zero;
- costi relativi al bene: € 1.000,00.
- differenza tra valore normale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800,00;
- costi ineducibili relativi al bene € 600 (60%¹ di 1.000,00);
- reddito d'impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall'utilizzo del bene corrispondente ai costi ineducibili: € 600,00;
- reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 500 [€ 800 - € 300 (maggior reddito d'impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi ineducibili)].

¹ Si fa riferimento alla normativa in vigore nell'esercizio 2012, per il 2013 la quota deducibile è pari al 20%.

COMUNICAZIONE DEI FINANZIAMENTI

A decorrere dall'anno 2012, devono essere comunicati i dati anagrafici delle **persone fisiche soci o familiari** dell'imprenditore che hanno concesso all'impresa, nell'anno di riferimento, finanziamenti o capitalizzazioni per un importo complessivo, per ciascuna tipologia di apporto, **pari o superiore a 3.600,00 euro**.

Le istruzioni ministeriali precisano al punto 3.1 che sono obbligati a tale comunicazione coloro che esercitano **attività d'impresa, sia in forma individuale sia collettiva**.

Precisiamo che per **finanziamenti** si intendono le somme a qualsiasi titolo prestate alla società, sia con applicazione di interessi che infruttifere.

Per **capitalizzazioni** o **apporti** si intendono le somme versate alla società non a titolo di prestito, bensì a titolo di rafforzamento del patrimonio.

Le istruzioni ministeriali precisano al punto 10 che il limite dei 3.600 euro vada verificato con riguardo alla posizione del singolo socio o familiare.

Il limite dei 3.600 euro è poi riferito al singolo anno, per cui due finanziamenti dello stesso socio, da 3.500 euro cadauno ma in esercizi consecutivi, non vanno comunicati.

Non vanno, invece, comunicati gli eventuali flussi di denaro dalla società verso i soci, vale a dire i finanziamenti ricevuti dai soci.

Non vanno inoltre comunicati quei finanziamenti o capitalizzazioni, che l'amministrazione finanziaria conosce già, come ad esempio quelli fatti tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Vanno comunicati quei finanziamenti sorti e estinti nello stesso periodo e che di conseguenza non figurano in bilancio a fine esercizio se di importo superiore alla soglia prevista.

Le istruzioni prevedono che **l'obbligo di comunicazione dei finanziamenti e delle capitalizzazioni esiste sia per le imprese in contabilità ordinaria sia per quelle in contabilità semplificata, in presenza di conti correnti dedicati alla gestione dell'impresa o di scritture private o di altra documentazione da cui sia identificabile il finanziamento o la capitalizzazione**.

Per verificare il raggiungimento della soglia dei 3.600,00 € complessivi si considerano i finanziamenti senza tener conto delle eventuali restituzioni effettuate nello stesso periodo d'imposta al socio o al familiare dell'imprenditore; ad esempio:

il socio effettua dei finanziamenti che vengono rimborsati nell'anno:

26/01/12	finanziamento	2.500,00 euro
04/03/12	finanziamento	3.500,00 euro
22/05/12	restituzione	-4.000,00 euro
24/05/12	finanziamento	5.500,00 euro
08/09/12	restituzione	<u>-7.500,00</u> euro
	Saldo	0,00 euro

A fine anno il saldo dei finanziamenti è pari a zero, ma la comunicazione deve essere effettuata comunque per l'importo di 11.500,00 euro indicando la data del 24 maggio 2012 (infatti, le istruzioni al modello precisano che nel caso di più finanziamenti o capitalizzazioni effettuati nel corso dell'anno, va indicata la data dell'ultima operazione).

Per quanto riguarda i contenuti della comunicazione, il provvedimento n. 2013/94904 prevede che nella comunicazione devono essere indicati:

- codice fiscale, dati anagrafici e per i non residenti lo stato estero;
- ammontare dei finanziamenti e delle capitalizzazioni.

Nella comunicazione vanno indicati tutti i finanziamenti ed i versamenti effettuati, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano strumentali all'acquisizione dei beni poi concessi in godimento ai soci stessi.

Considerato il paragrafo 2 del provvedimento n. 2013/94904, **riteniamo superata la risposta 5.5 della circolare 25** riferita al 2011, pertanto a differenza dei beni, per i finanziamenti ed i versamenti effettuati, **vanno comunicati solamente quelli concretizzati nel periodo d'imposta 2012** e non quelli che, pur realizzati in precedenti periodi d'imposta, risultano ancora in essere nel periodo d'imposta 2012.

Finanziamenti che non devono essere indicati

Il punto 3.1 del provvedimento relativo ai beni, il n. 94902, precisa che non devono essere indicati i finanziamenti **concessi ai soci o ai familiari** dell'imprenditore (quindi i flussi da impresa a socio).

Termini di comunicazione dei dati

Dato per assodato che è venuto meno l'obbligo di comunicazione per l'anno 2011, per quanto riguarda il **2012** la comunicazione deve essere effettuata **entro il 12 dicembre 2013**.

A regime, la comunicazione deve essere effettuata **entro il 30 aprile dell'anno successivo** a quello di:

- chiusura **dell'anno** in cui i beni sono concessi o permangono in godimento;
- chiusura **del periodo d'imposta** in cui sono stati ricevuti i finanziamenti o le capitalizzazioni.

Regole e modalità d'invio

Per entrambe le comunicazioni, oltre all'invio ordinario è possibile, barrando le apposite caselle nel frontespizio:

- annullare la comunicazione in precedenza presentata;
- sostituire la comunicazione presentata con altra di diverso contenuto.

In entrambi i casi (annullamento o sostituzione) è richiesto di indicare nel frontespizio la precedente comunicazione cui ci si riferisce.

L'invio della comunicazione può avvenire alternativamente:

- da parte degli stessi contribuenti utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline);
- chiedendo l'assistenza di un intermediario abilitato di cui all'art.3, co.3, del DPR n.322/98, e successive modificazioni.

Sanzioni

Per le irregolarità della presente comunicazione sono previste specifiche sanzioni.

Tali sanzioni riguardano tanto la società quanto il socio, con il principio di solidarietà e si applicano nell'ipotesi in cui non venga effettuata la predetta comunicazione telematica annuale o venga effettuata con dati infedeli.

In particolare l'art. 2, co.36-*sexiesdecies* del D.L. n.138/11 stabilisce che:

- per l'omissione della comunicazione, ovvero per la trasmissione della stessa con dati incompleti o non veritieri, è dovuta, in solido, una sanzione amministrativa pari al 30% della differenza di cui al comma 36-*quinquiesdecies* (ossia il reddito che l'utilizzatore deve dichiarare se utilizza il bene ad un corrispettivo inferiore al valore normale);

- qualora, nell'ipotesi di cui al precedente periodo, i contribuenti si siano conformati alle disposizioni di cui ai commi 36-*quaterdecies* e 36-*quinquiesdecies*, è dovuta, in solido, la sanzione di cui all'art.11, co.1, lett. a), del D.Lgs. n. 471/97. In altre parole, se non vi sono conseguenze reddituali sul socio, si applica una sanzione minima di **€ 258,00**;
- per la mancata indicazione dei finanziamenti il D.L. n.138/11 non prevede alcuna specifica sanzione e, pertanto, a tale omissione potrebbe (ma in tal senso sarebbe auspicabile un chiarimento ufficiale) risultare applicabile la sanzione residuale di € 258,00 prevista dall'art.11 del D.Lgs. n. 471/97.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli